OGGETTO: <u>BONUS PUBBLICITÀ – DOMANDE DAL 22 SETTEMBRE AL 22 OTTOBRE 2018</u>

OGGETTO	Il <u>22 settembre 2018</u> è stato il primo giorno utile per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per presentare, in via telematica, il modello per beneficiare del credito d'imposta per gli anni 2017 e 2018 in relazione agli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. L'invio sarà possibile fino <u>al 22 ottobre 2018</u> tramite i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, a cui è possibile accedere mediante l'identità SPID oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall'Agenzia, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi. La trasmissione può essere effettuata o direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate o tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario) o tramite gli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).
DESTINATARI	Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali
MODELLO DA UTILIZZARE	Il modello, approvato con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018, si suddivide in 10 riquadri: 1. tipo di comunicazione; 2. soggetto beneficiario: deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che intende beneficiare del credito d'imposta. Per le persone fisiche devono essere riportati cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere indicata la ragione sociale o la denominazione che risulta dall'atto costitutivo, senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che viene indicata in forma contratta; 3. rappresentante firmatario della comunicazione: deve essere riportato il codice fiscale della persona fisica che firma la comunicazione/dichiarazione sostitutiva, il relativo "Codice carica" e i dati anagrafici richiesti; 4. rinuncia totale alla precedente richiesta: la casella deve essere barrata se, per qualsiasi motivo, si intende annullare gli effetti di una "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" già presentata, rinunciando totalmente al credito d'imposta indicato nella medesima. La rinuncia totale al credito richiesto deve essere presentata entro i termini di presentazione della comunicazione. Non è possibile, invece, rinunciare agli effetti di una "Dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata"; 5. dati degli investimenti e del credito richiesto; 6. dichiarazione sostitutiva (da rendere se il credito d'imposta richiesto è superiore a 150.000 euro). Il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni: (i) di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed

	esecutori di lavori di cui all'articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012 (per le categorie di operatori economici ivi previste); (ii) di aver indicato nel riquadro "Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia" i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011; 7. dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati. Tale dichiarazione deve essere resa solo se è barrata la casella "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"; 8. sottoscrizione della comunicazione; 9. impegno alla presentazione telematica. Tale riquadro deve essere compilato in caso di presentazione telematica tramite i soggetti incaricati (intermediari abilitati e società del gruppo); 10. elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia. In questo riquadro devono essere riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia (per ciascuna soggetto deve essere compilato un distinto rigo).
DATI DEGLI INVESTIMENTI	Nel riquadro "Dati degli investimenti e del credito richiesto" devono essere indicati i dati relativi agli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare su ciascun mezzo di informazione nell'anno di riferimento nonché i dati relativi agli investimenti effettuati sui medesimi mezzi nell'anno precedente.
NESSUNA AGEVOLAZIONE SENZA INVESTIMENTO INCREMENTALE	Il credito d'imposta a sostegno degli investimenti in pubblicità spetta solo se nell'anno precedente sono state effettuate spese pubblicitarie agevolabili e se c'è stato almeno un incremento degli investimenti dell'1%. Nessuna deroga per le nuove imprese, se nell'anno precedente non esistevano ancora non possono soddisfare il requisito dell'incrementalità e quindi non possono accedere al bonus. Risultano quindi fuori dall'agevolazione tutte le imprese che per la prima volta investono nelle campagne pubblicitarie. Pertanto le imprese che non hanno sostenuto costi pubblicitari agevolabili nel 2016 non possono richiedere il bonus per il 2017; allo stesso modo, se non hanno sostenuto costi agevolabili nel 2017, non possono neanche richiedere il bonus per il 2018.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Modello approvato il 31 luglio 2018 con provvedimento del Capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	Confimi Romagna News n° 16 del 9 agosto 2018.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.